CAMERA DEI DEPUTATI N. **2985**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIMIANI, GUERRA, STEFANAZZI, FOSSI, GHIO, DE MARIA, MARINO, GIRELLI, ROGGIANI, PROVENZANO, MALAVASI, PANDOLFO, ANDREA ROSSI, BOLDRINI

Istituzione di un fondo nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, destinato al sostegno degli investimenti delle imprese per la formazione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, l'acquisto di dispositivi di protezione e gli interventi di innovazione tecnologica finalizzati alla tutela dei lavoratori

Presentata il 25 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rafforzare in maniera strutturale il sistema nazionale di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali attraverso l'introduzione di strumenti permanenti di sostegno alle imprese che investono nella sicurezza dei propri lavoratori e delle proprie lavoratrici.

La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale italiano, strettamente collegato alla tutela della dignità della persona, del diritto alla salute e del diritto a svolgere la propria attività lavorativa in condizioni sicure. Nonostante il consolidato impianto normativo costruito negli anni attraverso il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali continua a rappresentare una criticità rilevante per il sistema economico e sociale nazionale.

Ogni anno migliaia di lavoratori subiscono incidenti nei luoghi di lavoro, con conseguenze che spaziano dalle assenze temporanee alle invalidità permanenti fino agli eventi mortali. A tali fenomeni si aggiungono i costi economici sostenuti dalle imprese, dalle famiglie, dagli enti previdenziali e dal Servizio sanitario nazionale.

La prevenzione costituisce, pertanto, il principale strumento per ridurre tali fenomeni e per promuovere un modello produttivo fondato sulla qualità del lavoro e sulla sostenibilità sociale.

La presente proposta di legge intende superare una visione esclusivamente sanzionatoria della sicurezza nei luoghi di lavoro, affiancando ai necessari controlli da parte degli organi ispettivi una politica pubblica di incentivazione economica stabile e pluriennale.

L'obiettivo è quello di favorire un cambio culturale che riconosca la sicurezza non come mero adempimento burocratico, ma come investimento strategico per la competitività delle imprese.

Le imprese italiane sostengono ogni anno costi rilevanti per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Secondo le principali stime disponibili, tali costi incidono mediamente tra il 3 e il 5 per cento del fatturato aziendale o delle spese generali di esercizio, con variazioni significative in relazione al settore produttivo, alle dimensioni aziendali e al livello di rischio delle attività svolte.

Per molte micro, piccole e medie imprese tali oneri rappresentano un fattore particolarmente gravoso, soprattutto in una fase economica caratterizzata da elevati costi energetici, difficoltà di accesso al credito e necessità di investimenti per la transizione digitale ed ecologica.

Tra le principali voci di spesa sostenute dalle imprese figurano innanzitutto gli obblighi formativi.

La formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, dei responsabili della sicurezza e dei rappresentanti dei lavoratori costituisce uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione degli incidenti.

I costi dei corsi obbligatori possono variare da alcune decine di euro per singolo lavoratore fino a diverse centinaia di euro per le figure con maggiori responsabilità.

I corsi destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, della durata di trentadue ore, possono raggiungere costi medi superiori a 250 euro per partecipante, mentre i percorsi formativi destinati ai datori di lavoro che assumono direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione possono superare 130 euro per singolo corso.

A tali spese si aggiungono i costi indiretti derivanti dal tempo di lavoro dedicato alla formazione.

Un'altra componente fondamentale è rappresentata dai dispositivi di protezione individuale. La normativa vigente impone al datore di lavoro di fornire gratuitamente ai lavoratori tutti i dispositivi necessari per garantire adeguati livelli di sicurezza. Scarpe antinfortunistiche, caschi, imbracature, guanti speciali, dispositivi anticaduta, sistemi di protezione respiratoria, occhiali di sicurezza e ulteriori strumenti di protezione comportano costi che possono variare da poche decine fino a diverse centinaia di euro per ciascun lavoratore.

Particolarmente onerose risultano le dotazioni necessarie nei settori dell'edilizia, della logistica, dell'industria manifatturiera, della chimica e dell'impiantistica.

Un ulteriore capitolo di spesa è costituito dalle consulenze tecniche specialistiche. La predisposizione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l'attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno e l'assistenza professionale in materia di sicurezza comportano costi medi annui compresi tra 800 e 2.500 euro per le imprese di minori dimensioni, con importi significativamente superiori per le aziende operanti nei comparti ad elevato rischio.

Anche le certificazioni volontarie, tra cui la UNI EN ISO 45001, rappresentano strumenti importanti per migliorare i sistemi aziendali di gestione della sicurezza. Tali percorsi richiedono investimenti iniziali che possono partire da 4.000 euro e superare gli 8.000 euro, ai quali si aggiungono i costi di mantenimento e di rinnovo periodico.

Particolare rilevanza assume, inoltre, la sorveglianza sanitaria. Le visite preventive e periodiche effettuate dal medico competente rappresentano uno strumento essenziale per individuare precocemente le situazioni di rischio e prevenire le malattie professionali. I relativi costi oscillano mediamente tra i 50 e i 150 euro per lavora-

tore, in funzione delle mansioni svolte e dei protocolli sanitari applicabili.

Ulteriori spese riguardano gli interventi di adeguamento strutturale degli ambienti di lavoro, la manutenzione degli impianti antincendio, l'installazione di sistemi di allarme, l'adeguamento delle vie di fuga, la segnaletica di sicurezza, le dotazioni di primo soccorso e le innovazioni tecnologiche finalizzate al monitoraggio dei rischi.

La somma di tali investimenti genera benefici collettivi rilevanti. Ogni euro investito nella prevenzione produce, infatti, effetti positivi in termini di riduzione degli infortuni, minori costi assicurativi, minori spese sanitarie, maggiore produttività, riduzione dell'assenteismo e miglioramento del benessere organizzativo.

La presente proposta di legge intende, pertanto, introdurre un sistema stabile di sostegno economico che permetta alle imprese di recuperare una parte significativa delle spese sostenute per la sicurezza.

A tal fine viene istituito il Fondo nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Le risorse sono destinate prioritariamente alle micro, piccole e medie imprese, pur garantendo l'accesso anche alle imprese di maggiori dimensioni.

Particolare attenzione viene inoltre riservata ai lavoratori e alle lavoratrici, prevedendo il diritto a partecipare ai percorsi formativi durante l'orario di lavoro senza alcuna penalizzazione economica o professionale.

La presente proposta di legge si pone in continuità con l'ordine del giorno in assemblea numero 9/01933/005 approvato il 3 luglio 2024, dando finalmente attuazione concreta all'indirizzo espresso dalla Camera dei deputati.

L'intervento mira a costruire una politica nazionale permanente di promozione della sicurezza, fondata sulla collaborazione tra le istituzioni, le imprese, le organizzazioni sindacali e i lavoratori.

L'investimento pubblico previsto rappresenta una scelta strategica a favore della vita, della salute e della qualità del lavoro, nonché uno strumento di sostegno alla competitività del sistema produttivo italiano.

La presente proposta di legge si compone di undici articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge, individuando nella promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e nel contrasto del lavoro sommerso gli obiettivi fondamentali dell'intervento normativo.

La disposizione afferma, inoltre, il principio secondo cui gli investimenti in sicurezza devono essere considerati non come un costo, bensì come un fattore strategico di competitività, qualità del lavoro e sostenibilità sociale ed economica. Vengono altresì richiamati i princìpi di trasparenza, di efficacia amministrativa, di semplificazione procedurale e di valorizzazione del dialogo sociale.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Fondo rappresenta il principale strumento operativo della presente proposta di legge ed è destinato a sostenere, mediante contributi a fondo perduto, gli investimenti realizzati dalle imprese in materia di formazione, innovazione tecnologica, miglioramento delle condizioni di sicurezza, prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e adozione di sistemi organizzativi certificati.

La disposizione prevede, inoltre, il coordinamento del Fondo con gli strumenti già esistenti, in particolare con i bandi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i fondi interprofessionali e le misure dell'Unione europea di sostegno agli investimenti produttivi.

L'articolo 3 individua la platea dei beneficiari, estendendo l'accesso ai contributi a tutte le categorie di imprese, indipendentemente dalla dimensione aziendale, comprese le cooperative, i consorzi, le imprese sociali e gli enti del Terzo settore che svolgono attività economica organizzata.

L'accesso ai contributi è subordinato al possesso di requisiti di legalità e di affidabilità, tra cui la regolarità contributiva e

fiscale, il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e l'assenza di condanne definitive per gravi violazioni della disciplina prevenzionistica. Particolare attenzione viene riservata ai comparti maggiormente esposti al rischio infortunistico, quali l'edilizia, l'agricoltura, la logistica, i trasporti e la manifattura.

L'articolo 4 individua le tipologie di interventi finanziabili. Sono ammesse tutte le spese direttamente collegate al miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese quelle relative alla formazione obbligatoria e aggiuntiva dei lavoratori, all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, all'introduzione di tecnologie innovative, alla digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio, all'adeguamento strutturale degli ambienti di lavoro e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici e ambientali.

La disposizione valorizza, inoltre, il ruolo della consulenza specialistica e della certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza.

L'articolo 5 disciplina l'intensità delle agevolazioni. I contributi sono concessi nella forma del fondo perduto fino a un massimo di 500.000 euro per progetto. La percentuale di rimborso varia in funzione della dimensione aziendale, riconoscendo una maggiore intensità di sostegno alle micro e piccole imprese, che spesso incontrano maggiori difficoltà nel sostenere investimenti rilevanti in materia di sicurezza. È inoltre prevista una premialità aggiuntiva per le imprese in possesso della certificazione UNI EN ISO 45001 o che si impegnino a conseguirla.

L'articolo 6 introduce procedure semplificate e interamente digitalizzate per la presentazione delle domande. I bandi sono pubblicati annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La valutazione dei progetti tiene conto della capacità di ridurre il rischio infortunistico, del numero di lavoratori coinvolti, del livello di innovazione introdotto, della sostenibilità degli investimenti e della qualità dei percorsi formativi. La disposizione riserva inoltre almeno il 50 per cento delle risorse annuali alle micro, piccole e medie imprese, che costituiscono la struttura portante del sistema produttivo italiano.

L'articolo 7 valorizza il coinvolgimento diretto dei lavoratori e delle loro rappresentanze nei processi di miglioramento della sicurezza aziendale. Viene previsto che la formazione finanziata si svolga durante l'orario di lavoro e senza alcuna riduzione della retribuzione.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono chiamati a partecipare alla predisposizione dei progetti e possono formulare osservazioni e proposte.

Particolare attenzione è dedicata ai lavoratori più esposti a situazioni di vulnerabilità, tra cui i giovani, i lavoratori stranieri, le persone con disabilità e le categorie ad elevato rischio professionale.

L'articolo 8 introduce un sistema di monitoraggio permanente degli interventi finanziati. A tal fine viene istituita una banca di dati nazionale in cui sono raccolte le informazioni relative ai soggetti beneficiari, agli investimenti realizzati, ai lavoratori coinvolti e ai risultati ottenuti in termini di riduzione dei rischi. La disposizione rafforza, inoltre, i meccanismi di controllo, prevedendo la revoca dei contributi in caso di irregolarità, dichiarazioni mendaci o utilizzo improprio delle risorse pubbliche.

L'articolo 9 introduce un sistema di valutazione periodica dell'efficacia della legge. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore, il Governo trasmette alle Camere una relazione dettagliata contenente l'analisi degli effetti prodotti dalle misure adottate, nella quale sono valutati, tra gli altri aspetti, il numero delle imprese beneficiarie, gli investimenti attivati, il coinvolgimento dei lavoratori, l'andamento del numero degli infortuni nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali e la diffusione della cultura della prevenzione.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029. Le risorse sono destinate prevalentemente al finanziamento diretto degli investimenti delle imprese, mentre una quota limitata è ri-

servata alle attività di gestione, di monitoraggio e di controllo. Sono inoltre disciplinate le modalità di adozione dei decreti attuativi necessari alla piena operatività della legge.

L'articolo 11 assicura, infine, la piena compatibilità delle misure introdotte con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. La disposizione chiarisce che i contributi possono essere cumulati con altri incentivi di livello regionale, nazionale ed europeo nei limiti consentiti dall'ordinamento dell'Unione europea e subordina l'efficacia delle misure attuative alle eventuali autorizzazioni richieste dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e princìpi generali)

1. La presente legge introduce misure strutturali volte a promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il miglioramento delle condizioni lavorative e il contrasto del lavoro sommerso, attraverso strumenti permanenti di sostegno agli investimenti effettuati dalle imprese.

2. Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi della tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e delle lavoratrici, della riduzione degli eventi infortunistici e della promozione della cultura della prevenzione nel sistema produttivo nazionale.

3. La Repubblica riconosce gli investimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro quale elemento strategico per la competitività delle imprese, per la qualità del lavoro e per la sostenibilità economica e sociale del Paese.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di efficacia, di semplificazione amministrativa, di parità di trattamento e di valorizzazione del dialogo sociale.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è finalizzato a sostenere, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, gli investimenti realizzati dalle imprese per:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale;

b) il miglioramento delle condizioni di sicurezza;

c) la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

d) l'innovazione tecnologica applicata alla sicurezza;

e) l'adozione di sistemi organizzativi e gestionali certificati.

3. Il Fondo opera in coordinamento con le misure già previste dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dai fondi interprofessionali e dagli altri strumenti nazionali e dell'Unione europea di sostegno alle imprese.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari e requisiti di accesso)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti ai sensi della presente legge:

a) le microimprese;

b) le piccole imprese;

c) le medie imprese;

d) le grandi imprese;

e) le cooperative e i consorzi;

f) le imprese sociali;

g) gli enti del Terzo settore che svolgono attività economica organizzata.

2. L'accesso ai contributi previsti ai sensi della presente legge è subordinato:

a) alla regolarità contributiva e fiscale;

b) al rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) all'assenza di procedure concorsuali in corso, salvo i casi previsti dalla normativa vigente;

d) all'assenza di condanne definitive per gravi violazioni della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nei cinque anni precedenti.

3. Per l'accesso ai contributi previsti ai sensi della presente legge è attribuita priorità alle imprese appartenenti ai settori caratterizzati da maggiore rischio infortunistico, con particolare riferimento all'edilizia, all'agricoltura, alla logistica, ai trasporti, alla manifattura e ai servizi ad elevata esposizione al rischio.

Art. 4.

(Interventi e spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione dei contributi previsti ai sensi della presente legge sono ammissibili i costi direttamente connessi al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, le spese per:

a) i corsi di formazione obbligatoria e aggiuntiva;

b) i programmi di aggiornamento professionale;

c) i percorsi formativi per dirigenti, preposti, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, addetti al servizio di prevenzione e protezione e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;

e) l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati alla riduzione dei rischi;

f) i sistemi di monitoraggio digitale e tecnologie innovative per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) l'adeguamento strutturale degli ambienti di lavoro;

h) gli interventi di prevenzione degli incendi e di gestione delle emergenze;

i) le consulenze tecniche e specialistiche;

l) i sistemi certificati di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

m) la sorveglianza sanitaria straordinaria e i programmi di prevenzione;

n) gli investimenti destinati alla riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici e ambientali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabilite la durata, le materie, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 5.

(Modalità di concessione dei contributi)

1. I contributi previsti ai sensi della presente legge sono erogabili fino a un massimo di 500.000 euro per ciascun progetto finanziato. Il rimborso delle spese ammissibili è riconosciuto nella seguente misura:

a) fino all'80 per cento per le microimprese;

b) fino al 70 per cento per le piccole imprese;

c) fino al 60 per cento per le medie imprese;

d) fino al 50 per cento per le grandi imprese.

2. È riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento dei contributi di cui al comma 1 in favore delle imprese in possesso della certificazione UNI EN ISO 45001 o che conseguano tale certificazione entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.

(Procedure di accesso e criteri di valutazione)

1. Le domande di accesso al Fondo sono presentate in modalità telematica mediante

una piattaforma digitale nazionale dedicata.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, pubblica annualmente uno o più bandi contenenti:

a) i termini di presentazione delle domande;

b) le risorse disponibili;

c) i criteri di valutazione tenuto conto di quanto stabilito dal comma 3;

d) le modalità di rendicontazione delle spese.

3. I progetti per i quali è presentata domanda di accesso al Fondo sono valutati sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione del rischio infortunistico;

b) numero dei lavoratori coinvolti;

c) innovazione tecnologica introdotta;

d) sostenibilità dell'investimento;

e) impatto sull'organizzazione aziendale;

f) qualità dei programmi formativi.

4. Almeno il 50 per cento delle risorse annuali del Fondo è riservato ai beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

5. L'obbligo di aggiornamento professionale si assolve attraverso la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*.

Art. 7.

(Tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e partecipazione)

1. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti ai sensi della presente legge garantiscono il pieno coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici nelle attività finanziate.

2. I corsi di formazione finanziati con i contributi previsti ai sensi della presente legge si svolgono durante l'orario di lavoro

e non comportano alcuna riduzione della retribuzione né effetti negativi sul rapporto di lavoro.

3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono consultati nella fase di predisposizione dei progetti finanziati e possono formulare osservazioni e proposte.

4. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti ai sensi della presente legge adottano misure volte a garantire pari opportunità di accesso alla formazione e agli strumenti di tutela per i lavoratori e le lavoratrici, con particolare riguardo ai lavoratori giovani, ai lavoratori stranieri, ai lavoratori con disabilità e alle categorie maggiormente esposte ai rischi professionali.

Art. 8.

(Monitoraggio, controlli e banca di dati nazionale)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'INAIL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, assicura il monitoraggio degli interventi finanziati con i contributi concessi ai sensi della presente legge.

2. Per le finalità del comma 1 è istituita una banca di dati nazionale degli investimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro finanziati con i contributi concessi ai sensi della presente legge.

3. La banca di dati di cui al comma 2 raccoglie informazioni relative:

a) ai beneficiari dei finanziamenti;

b) alle tipologie di investimento;

c) ai lavoratori coinvolti;

d) ai risultati ottenuti in termini di riduzione dei rischi.

4. In caso di dichiarazioni mendaci, irregolarità o utilizzo improprio delle risorse assegnate con la presente legge, il contributo è revocato integralmente.

5. Le somme indebitamente percepite sono recuperate con applicazione degli interessi legali e delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 9.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'INAIL e con l'Ispettorato nazionale del lavoro, provvede al monitoraggio e alla valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge.

2. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere una relazione contenente una valutazione complessiva dei risultati conseguiti, nella quale sono indicati in particolare:

a) il numero delle imprese beneficiarie dei contributi;

b) il volume degli investimenti realizzati;

c) il numero dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti nelle attività finanziate;

d) l'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

e) gli effetti prodotti sulla diffusione della cultura della sicurezza;

f) l'impatto economico e sociale delle misure adottate.

3. Sulla base dei risultati emersi dalla relazione di cui al comma 2, il Governo può proporre iniziative normative finalizzate al rafforzamento delle misure previste dalla presente legge e all'eventuale incremento della dotazione del Fondo.

4. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie e attuative)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento dei contributi in favore delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, e, in misura non superiore al 2 per cento della dotazione annua del Fondo, alle attività di gestione, monitoraggio e controllo del medesimo Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 500 milioni annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adotta i decreti necessari all'attuazione della presente legge.

Art. 11.

(Clausola di salvaguardia europea)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2. I contributi concessi ai sensi della presente legge possono essere cumulati con altri incentivi, contributi o agevolazioni regionali, nazionali e dell'Unione europea aventi le medesime finalità.

3. L'efficacia delle disposizioni attuative della presente legge è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0202710